CITTA' DI TRANI

Medaglia d'Argento al Merito Civile

Download da www.traniviva.it

Ordinanza n. 50/2013

IL SINDACO

Premesso che:

- è diffusa la consuetudine di festeggiare la ricorrenza di fine anno con il lancio di petardi e botti di vario genere, il cui utilizzo registra un consistente e pericoloso incremento;
- puntualmente la cronaca nazionale, pur evidenziando la costante attività repressiva da parte delle FF.OO. con sequestri di ingenti quantitativi di fuochi d'artificio illeciti, messi abusivamente in commercio per l'occasione, riferisce sempre più spesso di infortuni, anche di grave entità, derivati alle persone, per imprudenza o imperizia, nell'utilizzo di simili prodotti;
- esiste un oggettivo pericolo, anche per i petardi dei quali è ammessa la vendita al pubblico, trattandosi, pur sempre, di materiali esplodenti, che, in quanto tali, sono comunque in grado di provocare danni fisici, anche di rilevante entità, sia a chi li maneggia, sia a chi ne venisse fortuitamente colpito;
- in misura minore, il pericolo sussiste anche per quei prodotti che si limitano a produrre un effetto luminoso, senza dare luogo a detonazione, quando gli stessi siano utilizzati in luoghi affollati o da bambini;
- possono determinarsi anche ingenti danni economici alle cose, per il rischio di incendio connesso al loro contatto con le sostanze esplosive in particolare in danno di autovetture, cassonetti per la raccolta dei rifiuti sia differenziata che indifferenziata ecc.;
- serie conseguenze negative si possono determinare anche a carico degli animali domestici nonché alla fauna selvatica, in quanto il fragore dei botti, oltre ad ingenerare in loro un evidente reazione di spavento, li porta frequentemente a perdere l'orientamento, esponendoli anche a rischio di smarrimento e/o investimento quando tali botti non esplodono proprio a ridosso di animali vaganti o di proprietà, sia d'affezione che selvatici, causandone spesso il ferimento, lesioni agli organi di senso o la morte per ustioni e bruciature;
- il Comune, ai sensi dell'art. 3 del DPR 31.03.1979 è responsabile della vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali presenti sul proprio territorio;
- negli anni a nulla sono valse le innumerevoli campagne mediatiche e gli appelli pubblici volti a disciplinare un uso responsabile di ordigni e prodotti pirotecnici;
- la cronaca degli ultimi anni ha messo in evidenza come i principali incidenti, in occasione dell'uso improprio di prodotti pirotecnici ad effetto scoppiante (botti, petardi e simili), siano fortemente legati ad una immissione, vendita ed utilizzo illegale di tali prodotti ovvero al loro uso da parte di minori o di persone che comunque non possiedono i richiesti requisiti personali o professionali;

Rilevato che:

- occorre vietare, nel periodo compreso tra le ore 18.00 del giorno 31.12.2013 alle ore 07.00 del 01.01.2014, ogni tipo di sparo in luogo pubblico di qualunque tipo di prodotto pirotecnico, con particolare riguardo a quelli ad effetto scoppiante (c.d. botti e petardi) e ai razzi benché "di libera vendita" ovvero utilizzabili da privati non professionisti;

Dato Atto che per "incolumità pubblica si intende l'integrità fisica della popolazione e per sicurezza urbana un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa nell'ambito

Download da www.traniviva.it

Ordinanza n.50/2013

delle comunità locali, nel rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani , la convivenza civile e la coesione sociale";

Rilevata altresì la necessità di limitare comunque il più possibile rumori molesti nell'ambito urbano in tutte le vie e piazze ove si trovino persone, anche ai sensi dell'art. 659 del Codice Penale (disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone);

Atteso che l'Amministrazione Comunale intende promuovere una specifica attività di prevenzione, a tutela della incolumità dei cittadini, coinvolgendo tutte le forze di Polizia presenti sul territorio;

Visto l'articolo 6, comma 2, della direttiva 2007/23/CE, che lascia alle Autorità degli Stati membri la possibilità di adottare disposizioni per limitare l'uso o la vendita al pubblico di certe categorie di fuochi d'artificio per ragioni di pubblica sicurezza o di incolumità delle persone ed, in particolare, di adottare provvedimenti volti a vietare o limitare il possesso, l'uso e/o la vendita al pubblico di fuochi d'artificio di categoria 2 e 3, articoli pirotecnici teatrali e altri articoli pirotecnici che siano giustificati per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza, incolumità delle persone, o protezione ambientale;

Visto l'art. 54 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento locale, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n° 267, come modificato dalla legge 24 luglio 2008 n° 125 avente per oggetto misure urgenti in materia di sicurezza pubblica, amplia la potestà ordinatoria del Sindaco nella sua veste di Ufficiale di Governo al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 05.08.2008 emesso ai sensi dell'art. 54 comma 4 bis del D.Lvo n. 267 del 18.08.2000 s.m.i.;

Visto il Decreto Legislativo 4 aprile 2010, n. 58 e le successive modifiche apportate con Decreto legislativo 25.09.2012 n° 176 in materia di attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di prodotti pirotecnici;

Visto il T.U.L.P.S. ed in particolare gli artt. 46 e 47 in materia di materiale esplodente;
Visti l'articolo 57 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, l'articolo 110 del Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 e 703 del codice penale;

Vista la Legge n° 241/1990 che consente la possibilità di pubblicare all'Albo Pretorio provvedimenti diretti alla generalità dei destinatari che sono indeterminati a priori;
Visto l'art. 7 bis del D.Lgs. n° 267/00;
Vista la L. 24.11.81 n°689;
Visto l'art. 3 D.P.R. 31 marzo 1979;
Visto L'art. 659 c.p.;
Dato atto della preventiva informazione al Sig. Prefetto della Provincia Barletta – Andria – Trani, a mezzo fax circa il presente provvedimento, secondo quanto disposto dal c. 4 dell'art. 54 del D. Lgs. 18.08.2000 n°267;

ORDINA

1. Il divieto, al di fuori degli spettacoli autorizzati dei professionisti di cui all'articolo 4 del Decreto Legislativo 4 aprile 2010, n. 58, di utilizzo di ogni tipo di fuoco d'artificio, ben-

Download da www.traniviva.it

ché di libera vendita, in luogo pubblico e anche in luogo privato ove, in tale ultimo caso, possano verificarsi ricadute degli effetti pirotecnici su luoghi pubblici o su luoghi privati appartenenti a terzi non consenzienti, a partire dalle ore 18.00 del 31 dicembre 2013 e fino alle ore 7.00 del giorno 1 gennaio 2014;

2. Il divieto di cedere a qualsiasi titolo o far utilizzare in qualsiasi condizione a minori degli anni 14 i fuochi di categoria 1 e superiori e a quelli di anni 18 i fuochi di categoria 2 e 3 del Decreto Legislativo 4 aprile 2010, n. 58,
3. Il divieto per tutti coloro che hanno la disponibilità di aree private, finestre, balconi, lastrici solari, luci e vedute et similia, di consentire a chicchessia l'uso di dette aree private, finestre, balconi, lastrici solari, luci e vedute et similia per la effettuazione degli spari vietati dalla presente ordinanza;
4. Il divieto di impiego, nei luoghi di cui al precedente punto 1, a partire dalla ore 18,00 del 31 dicembre 2013 e fino alle ore 07,00 del 1° gennaio 2014, di articoli pirotecnici teatrali e d'altri articoli pirotecnici per scopi diversi da quelli cui gli articoli stessi sono espressamente destinati.

AVVERTE

L'inosservanza della presente Ordinanza comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 da €. 25,00 a €. 500,00, **pagamento in misura ridotta €. 50,00** a carico dei contravventori, fatta salva, ove il fatto assuma rilievo penale, la denuncia all'Autorità Giudiziaria.
Le violazioni al seguente provvedimento comportano il sequestro del materiale pirotecnico utilizzato o illecitamente detenuto, ai sensi dell'art. 13 della L. n°689/81 e s.m.i. e la successiva confisca ai sensi dell'art. 20 comma 5 della legge citata.

Agli appartenenti a tutte le Forze di Polizia è demandato il compito di far osservare la presente Ordinanza.

INFORMA

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale TAR Puglia nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio (L. 06.12.1971 n. 1034 e s.m.) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio (D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 e s.m.).

DISPONE

La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio comunale, sul sito internet del Comune e la sua affissione nei luoghi pubblici.

Trani 28 dicembre 2013

Il Sindaco
Avv. Nicola Luigi Riserbato